

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 153/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro normativo unico stabilito dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha agevolato l'accesso e la partecipazione al regime da parte degli attori della politica di promozione. L'applicazione del quadro normativo unico ha consentito una sensibile riduzione e semplificazione delle procedure amministrative necessarie per l'attuazione di tale politica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che, in caso di assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno, gli Stati membri interessati abbiano la possibilità di stabilire un programma. Laddove le organizzazioni proponenti non desiderino presentare programmi da realizzare in paesi terzi per una o più azioni di informazione ai sensi del medesimo regolamento, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a stabilire un programma adeguato.
- (3) In particolare, è opportuno dare la possibilità agli Stati membri interessati di estendere l'ambito delle azioni contemplate da detti programmi, per la realizzazione dei quali potranno anche ricorrere alla collaborazione di or-

ganizzazioni internazionali, segnatamente per i programmi di promozione nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Modifica

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 9

#### **Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione sul mercato interno o nei paesi terzi**

1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
2. In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

<sup>(1)</sup> Parere del 5 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

